

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 da Valéria Anna Gyarmathy avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 marzo 2015, causa F-97/13, Gyarmathy/FRA**

**(Causa T-196/15 P)**

(2017/C 086/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Valéria Anna Gyarmathy (Győr, Ungheria) (rappresentante: A. Cech, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in toto la sentenza impugnata e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su uno snaturamento delle prove e su un'inesattezza di merito nella valutazione dei fatti svolta dal Tribunale della funzione pubblica sulla questione della violazione dei termini dell'avviso di posto vacante.
2. Secondo motivo, vertente su una carenza di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica, contraria al diritto della ricorrente ad un equo processo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in merito alla sua decisione sulle questioni che sorgono dal procedimento di selezione.
3. Terzo motivo, vertente sulla mancata adozione da parte del Tribunale della funzione pubblica di ulteriori misure processuali che avrebbero permesso alla ricorrente di corroborare la sua pretesa relativa alla mancanza di imparzialità, oggettività o indipendenza nel procedimento di selezione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il motivo sollevato in primo grado dalla ricorrente in relazione all'assegnazione del posto in questione sulla base del rilievo che non è stato dedotto nella fase precontenziosa del procedimento.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il motivo sollevato in primo grado dalla ricorrente in relazione alla composizione irregolare della commissione giudicatrice e alla violazione del principio di non discriminazione fondata sul genere, sulla base del rilievo che non è stato dedotto nella fase precontenziosa del procedimento e non era strettamente correlato ai motivi nella denuncia (regola della concordanza).

---

**Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Miserini Johansson/BEL**

**(Causa T-870/16)**

(2017/C 086/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Virna Miserini Johansson (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentata da: A. Senes, lawyer)

*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti (BEI)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

in via principale:

- annullare la decisione della BEI del 25 gennaio 2016;
- condannare la BEI a ripristinare pienamente i diritti retributivi della ricorrente e gli emolumenti accessori, compresi i pieni diritti pensionistici e i contributi di cui all'Optional Supplementary Provident Scheme (OSPS, Fondo previdenziale facoltativo);
- condannare la BEI a rimborsare alla ricorrente un importo pari alla perdita di retribuzione (provvisoriamente stimato in EUR 24 000 al 31 dicembre 2016);
- disporre che la BEI proceda ad un calcolo retroattivo dei pieni diritti pensionistici e contributi a titolo dell'OSPS, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2016;
- condannare la BEI a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, provvisoriamente stimato a EUR 5 000;
- condannare la BEI alle spese del presente procedimento, incluse le spese legali e di consulenza, laddove applicabili.

In subordine:

- condannare la BEI a risarcire il danno subito dalla ricorrente per la perdita dei pieni diritti retributivi, versando a quest'ultima un importo provvisoriamente stimato a EUR 24 000 al 31 dicembre 2016;
- designare un esperto al fine di determinare l'importo definitivo esatto, risultante dal precedente punto, dei diritti pensionistici e dei contributi a titolo dell'OSPS della ricorrente, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2016;
- condannare la BEI a rimborsare le spese di assistenza medica e psicologica sostenute dalla ricorrente, connesse con i problemi di salute causati dal grave stress cui sarebbe stata sottoposta, e che non sono rimborsati dal regime di assicurazione della BEI;
- condannare la BEI a risarcire la ricorrente per il danno morale, stimato a EUR 5 000, il cui importo esatto, se richiesto dalla Corte, sarà valutato da un esperto designato all'uopo;
- condannare la BEI alle spese del presente procedimento, incluse le spese legali e di consulenza, laddove applicabili.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione da parte della BEI dei suoi diritti fondamentali, come tutelati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla tutela dei diritti fondamentali (tra l'altro, v. sentenza del 13 dicembre 1979, Hauer/Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290).

La ricorrente sostiene che la BEI abbia agito in contrasto con il dovere di diligenza ad essa incombente nei confronti della ricorrente, in considerazione dello stato di salute di quest'ultima e ai rischi cui tale stato la esponeva. Inoltre, la ricorrente non è stata correttamente informata in merito alle procedure da seguire per provare la sussistenza di una malattia professionale. La ricorrente fa valere, comunque, che la malattia da cui è affetta è stata riconosciuta come malattia professionale mediante parere medico da essa sottoposto alla BEI, unitamente a tutti i documenti pertinenti atti a condurre a siffatto riconoscimento. A parere della ricorrente, non vi sono altri passi procedurali a suo carico necessari e la BEI dovrebbe senza indugio ottemperare alla sua richiesta.